

OSSERVATORIO PER IL TERRITORIO: IMPRESA, FORMAZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE

STATUTO

Art. 1

1. È istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (d'ora innanzi Università Cattolica) l'Osservatorio per il territorio: impresa, formazione, internazionalizzazione (d'ora innanzi Osservatorio). L'Osservatorio svolge la propria attività presso la sede di Brescia e, per l'esercizio delle sue attività, si avvale delle strutture dell'Università Cattolica interessate agli scopi istitutivi dell'Osservatorio.
2. L'Osservatorio ha durata di quattro anni accademici, rinnovabile.
3. Il Rettore rappresenta l'Osservatorio di fronte ai terzi.

Art. 2

1. Scopo dell'Osservatorio è l'analisi e l'interpretazione dei processi che connotano i cambiamenti in atto nel contesto locale e globale, offrendo così un concreto sostegno allo sviluppo dell'imprenditorialità locale mediante iniziative di formazione, di ricerca e di consulenza sui temi dell'innovazione e dell'internazionalizzazione. Il nuovo organismo intende promuovere in modo sistematico e strategico la collaborazione dell'Ateneo con le molteplici imprese profit e no-profit del territorio bresciano, che rappresentano qualificati modelli di imprenditorialità dinamica e responsabile. Le attività dell'Osservatorio sono radicate nella profonda convinzione che l'impresa è il soggetto essenziale dello sviluppo economico e sociale moderno, in quanto idoneo a correlare gli investimenti per l'innovazione, l'internazionalizzazione, la formazione, la creazione di valore, con la responsabilità verso la comunità e verso il territorio nel quale si sviluppa. L'attività potrà essere svolta anche con la collaborazione di docenti e ricercatori di altre università e personalità di alta qualificazione scientifica o professionale.
2. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente e per diffondere i risultati raggiunti, l'Osservatorio si propone di:
 - a) promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri anche di carattere internazionale;
 - b) promuovere attività di aggiornamento e di formazione;
 - c) promuovere attività di consulenza;
 - d) promuovere attività di ricerca;
 - e) promuovere la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate;
 - f) promuovere accordi e convenzioni di collaborazione con istituzioni ed imprese italiane e non italiane.

Art. 3

1. Sono organi dell'Osservatorio:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Comitato direttivo;
 - d) il Comitato scientifico.

Art. 4

1. Il Presidente dell'Osservatorio è il Rettore dell'Università Cattolica, o un suo delegato.
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato direttivo.

Art. 5

1. Il Direttore dell'Osservatorio è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è rinnovabile.
2. Il Direttore:
 - a) sovrintende al funzionamento dell'Osservatorio e ne coordina l'attività;
 - b) attua le decisioni adottate dal Comitato direttivo;
 - c) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione dell'Osservatorio, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato direttivo nonché delle norme generali amministrativo-contabili;
 - d) convoca e presiede il Comitato scientifico;
 - e) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi, una relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.

Art. 6

1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è composto:
 - a) da un numero di componenti, da un minimo di tre a un massimo di nove, di cui almeno la metà appartenente ai ruoli dei professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, nominati dal Rettore;
 - b) dal Direttore amministrativo dell'Università Cattolica o suo delegato.
2. Il Comitato direttivo:
 - a) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività dell'Osservatorio;
 - b) individua al proprio interno, tra i professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
 - c) individua i membri del Comitato scientifico da proporre al Rettore per la nomina;
 - d) delibera il programma delle attività dell'Osservatorio e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;
 - e) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi

- dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
- f) propone eventuali modifiche allo statuto dell'Osservatorio;
 - g) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti Uffici amministrativi;
 - h) formula ai competenti organi direttivi la richiesta di rinnovo dell'Osservatorio, almeno tre mesi prima della scadenza;
- 3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno una volta all'anno.
 - 4. Le riunioni del Comitato direttivo possono svolgersi anche in tele-videoconferenza, se specificamente previsto nell'avviso di convocazione.

Art. 7

- 1. Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è composto da docenti universitari e da esperti di chiara fama, sino a un massimo di dieci membri. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo.
- 2. Il Comitato scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente alle attività e ai programmi di ricerca dell'Osservatorio.
- 3. Le riunioni del Comitato scientifico possono svolgersi anche in tele-videoconferenza.

Art. 8

- 1. L'Osservatorio assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
 - a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e private;
 - b) contributi da enti e istituzioni pubblici o privati;
 - c) eventuali contributi a carico del bilancio dell'Ateneo.

Art. 9

- 1. L'amministrazione dell'Osservatorio è affidata agli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Art. 10

- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università Cattolica.